

Comune di Floridia

Provincia di Siracusa

**REGOLAMENTO
DELLA
COMMISSIONE PER LE PARI
OPPORTUNITA'**

**Deliberato dal Consiglio comunale
nella seduta del 25 novembre 2004 con
verbale n. 97**

ART. 1

Il Comune di Floridia in applicazione dell'art.10 dello Statuto comunale istituisce la Commissione per le Pari Opportunità.

ART. 2

La Commissione è composta da n.5 componenti di cui 3 tra le elette al Consiglio comunale, se esistenti e minimo n.2 componenti indicati dalle Associazioni esistenti nel territorio che si occupano di materie inerenti problematiche femminili, dell'infanzia, dei disabili, degli anziani e dell'integrazione.

Il Consiglio comunale eleggerà i componenti esterni nell'ambito dei nominativi indicati dalle Associazioni di cui sopra.

Le sopraccitate associazioni segnaleranno i nominativi al Consiglio comunale, entro il mese successivo all'insediamento dello stesso.

ART. 3

Organi della Commissione sono:

- Presidente che presiede i lavori della Commissione;
- Vice Presidente che presiede in caso di assenza o impedimento del Presidente.

ART. 4

La Commissione è convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio ed elegge nella prima seduta il Presidente ed il Vice Presidente tra le elette al Consiglio comunale, se esistenti.

Successivamente sono convocate dal Presidente della Commissione per mezzo del Segretario della Commissione stessa. Assolve le funzioni di Segretario un dipendente comunale della carriera di concetto o direttiva designato dal Segretario generale del Comune.

Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio dei componenti tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco e ai capigruppo.

Le convocazioni devono indire l'ora della riunione, la data e il luogo in cui la stessa avrà sede, nonché l'ordine del giorno da trattare.

ART. 5

La Commissione si riunisce su proposta di 1/3 dei componenti, e/o su richiesta del Sindaco, e/o di 1/5 dei consiglieri comunali, e/o su convocazione del Presidente della Commissione.

ART. 6

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano un minimo di tre componenti su cinque. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione è dotata di personale e strutture idonee.

ART. 7

La Commissione formula al Consiglio, su ogni questione, proposte ed osservazioni, che possono avere attinenza alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politica di pari opportunità

ART. 8

La Commissione formula alla Giunta proposte e progetti di azione positiva attinenti le problematiche femminili.

ART. 9

La Giunta Municipale e il Sindaco consultano preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

ART. 10

Con cadenza annuale la Commissione (entro il 31 dicembre di ogni anno) redige una relazione sulle attività svolte da presentare al Consiglio comunale.

ART. 11

La Commissione decade insieme al Consiglio comunale, inoltre in caso di dimissione di uno o più componenti, si procederà alla loro sostituzione ad opera del Consiglio stesso.